



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. L.N.D. 349-2146672

PRONTO A.I.A. S.G.S. 338-2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: delegazionefoggia.pugliand@pec.it

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: delegazionefoggia.pugliand@pec.it

POSTA ELETTRONICA: cp.foggia@lnd.it

Stagione Sportiva 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N°76 del 08/03/2024

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A TUTTE LE SOCIETÀ PUGLIESI

Gentili Presidenti delle Società affiliate al Comitato Regionale,

mi rivolgo a Voi con l'obiettivo di sottolineare l'importanza di assumere un atteggiamento responsabile nel rispetto delle disposizioni che regolamentano l'attività ufficiale dei campionati dilettantistici e giovanili su tutto il territorio pugliese. Recentemente abbiamo assistito a spiacevoli episodi di violenza sia dentro che fuori dal campo, situazioni davvero sgradevoli che minacciano l'integrità del nostro amato sport rovinando peraltro la reputazione che ci siamo costruiti con fatica in tutti questi anni anche oltre i nostri confini regionali.

Questa riflessione nasce da quanto accaduto recentemente nel corso di una gara del Campionato Regionale di Seconda Categoria, l'ultima goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno. Un osservatore arbitrale, nell'espletamento del proprio mandato federale, in questo caso è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto nello spogliatoio da un soggetto non ancora identificato. Le aggressioni fisiche e verbali, accompagnate da minacce, intemperanze e comportamenti deplorabili, non hanno nulla a che fare con questo sport. Si tratta di episodi da censurare, così lontani dal mio modo di interpretare il calcio, che mi hanno spinto a scriverVi per suscitare in Voi lo stesso sgomento che ho provato quando sono venuto a conoscenza dell'ennesimo caso di violenza sui nostri campi.

Non è possibile che ancora oggi ci siano persone capaci di rovinare un momento di festa e di aggregazione come una partita di calcio. Cosa ci ha insegnato il Covid? Abbiamo fatto di tutto per tornare a stare insieme, condividendo nel tempo libero le nostre passioni: non dobbiamo dimenticare che, all'interno della società, siamo individui che possono coesistere solo se rispettiamo le regole con un grande senso di responsabilità. Sono sempre più numerose le risse verificatesi negli ultimi tempi all'interno degli impianti della provincia, pertanto invito ciascuno di Voi a promuovere lealtà sportiva e fair play arginando per quanto possibile il comportamento antisportivo dei più facinorosi. Giocatori, allenatori, arbitri, tifosi e addetti ai lavori ricoprono un ruolo chiave nella complessità del sistema calcio, e ciascuno di loro merita rispetto. Soltanto assumendo una condotta più responsabile aiuteremo i nostri giovani a sviluppare una mentalità diversa e inclusiva, posizionandosi correttamente all'interno della nostra organizzazione.

Vi esorto dunque a lavorare insieme per creare un ambiente di gioco sicuro e positivo, dove la passione per il calcio sia accompagnata da una profonda e reciproca stima. Solo impegnandoci tutti insieme riusciremo a preservare l'integrità dei nostri campionati e garantire un futuro sano e prospero a questo sport.

Con il sincero auspicio che d'ora in avanti ci si possa concentrare solo sui verdetti del campo senza cercare pretesti per sfogare frustrazioni di ogni tipo, Vi ringrazio per la collaborazione, sicuro che abbiate compreso il senso di questo accorato appello al quale non rimarrete certamente insensibili.

Vito Tisci

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Attività Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 313 DEL 7 MARZO 2024)

Oggetto: Integrazione nomine Delegazione Provinciale di Foggia

In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 313 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

1.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 60 DEL 7 MARZO 2024)

Oggetto: Cinque per mille 2024 – Associazioni Sportive Dilettantistiche – Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette la circolare n. 60 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D.Lgs. 36/2021 E 120/2003

Nuova Funzione sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. “**riforma dello sport**”. La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d’ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione “**Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale**” sul **Portale Anagrafe F.I.G.C.**

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell’apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con **Comunicato Ufficiale LND n. 216 i modelli di Atto Costitutivo e Statuto** (disponibili in formato *word* anche sul sito www.lnd.it nella sezione “servizi”-“modulistica”-“affiliazioni”) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

CONSIGLI UTILI

Una volta caricata la documentazione richiesta, controllare periodicamente la pratica e visionare lo stato di avanzamento.

Quando la pratica verrà presa in carica dall’ufficio vedrete cambiare lo stato da **INVIATA** a **PRESA IN CARICO**, successivamente si elencano qui di seguito i passaggi successivi:

- potrebbe essere richiesta una “integrazione”
- la Società deve integrare i documenti richiesti, caricando i documenti e quindi “reinviare” la pratica
- l’ufficio esprime parere favorevole e lo stato cambia in **ESAMINATO C.R. PUGLIA**
- la pratica viene ora presa in carico dalla Lega
- la Lega esprime parere favorevole e lo stato cambia in **ESAMINATO LEGA**
- la pratica successivamente viene presa in carico dalla FIGC e lo stato cambia in **APPROVATA**

SUCCESSIVAMENTE LA PRATICA VIENE INVIATA TELEMATICAMENTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER IL CONTROLLO FINALE

ATTIVITÀ AGONISTICA

DISPUTA GARA ASSENZA PUBBLICO

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti e operatori radio – televisivi in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti;
- d) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G. anche se non in servizio o in divisa;
- e) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse, debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno sanzionate a termini regolamentari.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**VARIAZIONI PROGRAMMA GARE****CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – SECONDA FASE****GIRONE C – 2 Giornata RIT**

Squadra 1	Squadra 2	DATA	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
MANFREDONIA CALCIO 1932	LUCERA CALCIO	10/03/2024 10:00	COMUNALE "MIRAMARE" EA *	MANFREDONIA	VIALE MIRAMARE
IN ASSENZA DI PUBBLICO					

TORNEO ALLIEVI UNDER 16 – SECONDA FASE**GIRONE A – 3 Giornata RIT**

Squadra 1	Squadra 2	DATA	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SITI	UNITI PER CERIGNOLA	09/03/2024 15:00	COMUNALE "SAN ROCCO" EA *	STORNARA	VIA TEN.V. MAGGIORE
IN ASSENZA DI PUBBLICO					

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDA FASE**GIRONE D – 2 Giornata RIT**

Squadra 1	Squadra 2	DATA	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SITI	REAL ACCADIA	10/03/2024 10:00	COMUNALE "SAN ROCCO" EA *	STORNARA	VIA TEN.V. MAGGIORE
IN ASSENZA DI PUBBLICO					

TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14 – SECONDA FASE**GIRONE B – 2 Giornata RIT**

Squadra 1	Squadra 2	DATA	IMPIANTO	Località Impianto	Indirizzo Impianto
COSMANO SPORT FOGGIA	MANFREDONIA CALCIO 1932	10/03/2024 11:15	EX CAMPO FIGC EA *DR 06/24	FOGGIA	VIA DE PETRA
IN ASSENZA DI PUBBLICO					

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria Tornesello (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente) e con la partecipazione del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 SECONDA FASE – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Gara: SPORTING MANFREDONIA – A.S.D. ACADEMY ROCCO AUGELLI del 04/02/2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. ACADEMY ROCCO AUGELLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 dell'08/02/2024, a mezzo della quale è stata comminata al dirigente GEMMA MICHELE la sanzione sportiva dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 04/06/2024.

OGGETTO: art. 36, co.2, C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 16 febbraio 2024, preceduto da rituale preannuncio e richiesta di accesso agli atti, la società A.S.D. Academy Rocco Augelli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, operante presso la Delegazione Provinciale di Foggia, pubblicata sul C.U. n. 66 dell'8 febbraio 2024, con cui è stata comminata al dirigente sig. Gemma Michele l'inibizione fino al 4 giugno 2024, per la violazione dell'art. 36, co. 2, C.G.S.

La società reclamante, formulate in premessa espressioni di censura verso l'episodio occorso, ha affidato le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso: l'erroneità ed ingiustizia della decisione gravata, in quanto fondata su una ricostruzione fattuale, operata dal direttore di gara, distorta e non rispondente ai reali accadimenti, oltre che priva dell'indicazione di una circostanza – il grave infortunio di un calciatore - ritenuta determinante ai fini della comprensione del contesto di grande concitazione e spavento, in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.

In tale scenario il sig. Gemma, gravemente turbato dall'infortunio del giovane calciatore, ha invitato gli occupanti della propria panchina ad abbandonare il terreno di gioco, nel timore di conseguenze dovute al clima creatosi. Tuttavia, ha precisato ancora la società, mai alcuna espressione irrispettosa è stata proferita all'indirizzo dell'arbitro, né alcun contatto fisico è avvenuto tra il dirigente e lo stesso direttore di gara. Circostanza, quest'ultima, recisamente negata dall'istante, il cui accertamento - a parere della società - sarebbe idoneo a giustificare (anche) una diversa modulazione della sanzione.

Inoltre, per confutare la veridicità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'arbitro nel referto di gara, atto posto a esclusivo fondamento della pronuncia impugnata, la reclamante – in aggiunta alla richiesta di audizione personale del sig. Gemma – ha formulato ulteriori richieste istruttorie, quali l'escussione dei tesserati della società A.S.D. Sporting Manfredonia e dei genitori dei calciatori - nonché un confronto tra il dirigente Gemma ed il direttore di gara.

In conclusione ha chiesto l'annullamento della sanzione irrogata dal giudice di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della A.S.D. Academy Rocco Augelli non può trovare accoglimento e, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale va confermata.

Le dichiarazioni rese dalla società reclamante a sostegno della propria impugnazione hanno carattere meramente assertivo e non trovano conferma negli atti ufficiali di gara, né nel supplemento di rapporto redatto in data 4/3/2024, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio.

Va dunque ribadita l'attribuzione al referto di gara – ex art. 61, co. 1, C.G.S. F.I.G.C. - del valore di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (Corte sport. app., sez. I, 13 marzo 2023, n. 165): in particolare il valore probatorio privilegiato, come chiarito dalla giurisprudenza sportiva sul tema, attiene all'accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un'astratta pretesa punitiva. Si tratta, "(...) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all'incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare" (C.S.A., SS.UU., n. 51/2020).

Il giudice, pertanto, è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, unicamente qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento in quanto, ad esempio, non contenente elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti, anche addotte dalle parti. La valutazione in ordine a tali aspetti è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio (cfr., ex plurimis, C.F.A., sez. IV, n. 55/2021).

L'efficacia probatoria, assistita da una fede privilegiata, seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), è potenzialmente superabile - come previsto dallo stesso codice di giustizia sportiva, anche d'ufficio - attraverso gli strumenti messi a disposizione dal codice medesimo.

In tale ottica, l'art. 57, comma 2, C.G.S., regola l'assunzione dei mezzi di prova, consentendo alle parti di articolare richieste a sostegno delle proprie motivazioni e agli Organi di Giustizia la valutazione in ordine alla meritevolezza del loro accoglimento.

Il Collegio, pertanto, non è tenuto ad ammettere mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi - che riguardino materiale già acquisito - che siano stati acquisiti illecitamente o – come nel caso che ci occupa - che violino le norme procedurali individuate dal Codice o da altre norme federali.

In particolare, con riguardo alla prova testimoniale – quale mezzo istruttorio richiesto dalla ricorrente - ai fini della sua ammissione è necessario che essa risponda a requisiti di forma ben definiti: la deduzione della prova per testi non può avvenire in modo generico e impreciso, ma dev'essere corredata dall'indicazione specifica dei testi (nome, cognome), dei fatti e delle circostanze da provare (art. 244 c.p.c.), al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione circa la concluzione della prova ed alla (eventuale) controparte la preparazione di adeguata difesa (*TESTIMONIANZA* art. 60, co. 2, C.G.S.: "*Le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, **a pena di inammissibilità**, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell'organo di giustizia*").

Pertanto, non possono essere ammesse prove testimoniali dal carattere generico e prive dell'indicazione puntuale dei soggetti di cui si chiede l'escussione - nonché mancanti dell'indicazione delle specifiche circostanze su cui si controverte – c.d. capitoli di prova – che, in ogni caso, non possono essere dirette ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass. n. 4111/95; Cass. n. 1173/94).

Venendo al caso di specie la reclamante ha richiesto, in via istruttoria, "[l'] ascolto del tesserato, dei dirigenti e degli atleti della squadra avversaria e, se necessario, anche dei genitori", omettendo di indicare, in forma specifica, i soggetti di cui intendeva avvalersi per confermare la propria ricostruzione degli eventi, nonché le circostanze sulle quali i testi avrebbero dovuto fornire le loro dichiarazioni.

La richiesta di prova testimoniale, così formulata, è inammissibile.

Altrettanto inammissibile è l'ulteriore richiesta di contraddittorio della reclamante con il direttore di gara, invero vietato dall'art. 50 co. 4 C.G.S..

Consegue, logicamente, il rigetto del reclamo e l'addebito della tassa per l'accesso alla giustizia sportiva.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Ilaria Torneseello (Componente), dell'Avv. Nicola Fantetti (Componente), del dott. Domenico Colella (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 4 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: Uniti per Cerignola c/ ASD Joca Bonito del 18.2.2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Joca Bonito, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui Comunicato Ufficiale n. 70 del 22/2/2024, a mezzo della quale veniva comminata al dirigente Petronio Giovanni l'inibizione fino al 18/4/2024, al calciatore Campana Giuseppe la squalifica per 8 gare effettive ed alla società Joca Bonito l'ammenda di € 100,00.

**Oggetto: art. 36 co. 2 lettera A) C.G.S.
art. 36 co. 1 lettera B) C.G.S.**

Ritenuto in fatto

Con atto del 23 febbraio 2024 – preceduto da tempestivo preannuncio - la ASD Joca Bonito proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Provinciale di Foggia, pubblicata sul C.U. n. 70 del 22 febbraio 2024, con cui quest'ultimo aveva irrogato al dirigente Petronio Giovanni l'inibizione fino al 18/4/2024, al calciatore Campana Giuseppe la squalifica per 8 gare effettive ed alla società Joca Bonito l'ammenda di € 100,00.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

All'udienza nessuno era presente per la reclamante.

Il Collegio ha acquisito supplemento di rapporto dall'arbitro, in pari data: dopo l'intervento del relatore designato e la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo deve essere respinto.

Nel referto arbitrale – nel riquadro espulsione dirigenti – si legge testualmente "dopo il provvedimento di ammonizione mi manda a fare in culo in modo plateale, gridando a gran voce. Uscendo aggiunge: ma guarda sto fallito, non capisce un cazzo, sto pezzo di merda e chitemmurt. Giusto sto mongoloide dovevano mandarci. Dopo la fine del primo tempo si fa trovare davanti allo spogliatoio e protesta per il provvedimento disciplinare: solo dopo l'intervento dell'accompagnatore Delli Carri tornava nel suo spogliatoio, insultandomi con parole indecifrabili. Al mio rientro nello spogliatoio, al termine della gara, si fa trovare sempre davanti allo spogliatoio e non mi permette di entrare: dopo che riesco ad aprire la porta dello spogliatoio mi dice non ti tiro due schiaffi solo perché mi fai pena".

Nel referto arbitrale – alla voce espulsione calciatori – si legge testualmente quanto segue: "dopo la fine della gara si avvicina con fare minaccioso e stringendomi il braccio (provocandomi lieve dolore) mi dice:

domani fai la Champion League e segue dandomi 5 colpi sulla stessa spalla (dolore momentaneo di media intensità) e dice "ci hai fatto perdere merda". Subito dopo il provvedimento cerca di entrare in contatto con il sottoscritto, spingendomi e facendomi arretrare di circa 2 metri. Cerca di tirarmi un pugno, evitato solo dall'intervento del suo allenatore e continuava ad ingiuriare i miei morti e quelli degli avversari".

Il contenuto del rapporto di gara veniva puntualmente confermato nel supplemento di referto reso in data 4/3/2024.

Nel reclamo si legge che le sanzioni sono ritenute da parte del reclamante manifestamente sperequate.

Il referto arbitrale, come noto, per giurisprudenza pacifica e costante - in applicazione del tenore letterale dell'art. 61, comma 1, del CGS - ha valore di fede privilegiata, come ribadito anche dal Collegio di Garanzia dello Sport, I^a sezione, con la decisione n. 23/2021.

Secondo il Collegio di Garanzia la sintesi delle attività del giudice di gara – investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) – e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale che, per costante orientamento giurisprudenziale, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC, circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato agli atti pubblici dall'art. 2700 c.c..

Si precisa, a tal proposito, che nella loro funzione giustiziale, agli organi di giustizia sportiva è sì "applicabile" il principio di cui all'art. 116 c.p.c. e quindi quello del suo libero convincimento, ma tale convincimento si arresta dinnanzi alle prove c.d. legali, in cui il valore della fonte di prova (nel caso di specie il referto arbitrale) è predeterminato dalla legge (nel caso di specie dalla normativa sportiva).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, è documentalmente emerso che il dirigente Petronio Giovanni abbia avuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, caratterizzata da mancanza di rispetto e di riguardo verso il medesimo.

Quanto sopra fa inevitabilmente sussumere la fattispecie in esame in quella oggetto di previsione ex art. 36, punto 2, lettera a), del Codice di giustizia sportiva che, nella versione riformata a seguito della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023, prevede che "*Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, co. 2 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come **sanzione minima** l'inibizione:.....a) per **2 mesi** in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*".

Ad avviso di questa Corte va pertanto confermata la sanzione minima dell'inibizione per 2 mesi, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Inoltre, nel caso che ci occupa, è documentalmente emerso che il calciatore Campana Giuseppe abbia avuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro – che si è concretizzata in un contatto fisico.

Ciò fa inevitabilmente sussumere la fattispecie in esame in quella oggetto di previsione ex art. 36, punto 1, lettera b), del Codice di giustizia sportiva che, nella versione riformata a seguito della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023, prevede che "*ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come **sanzione minima** la squalifica:.....b) per **8 giornate**, in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*".

Pertanto anche tale sanzione minima va confermata, ad avviso del Collegio.

In conseguenza di quanto sopra non può essere riformata l'ammenda di € 100,00 comminata alla società Joca Bonito, non essendo emerso alcun intervento dei dirigenti di tale società, volto ad impedire/limitare gli atteggiamenti aggressivi del tesserato Campana Giuseppe nei confronti dell'arbitro.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Joca Bonito Foggia;
- 2) per l'effetto di incamerare la relativa tassa già versata dall'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 08/03/2024.

IL SEGRETARIO
Luigi Nazzaro

IL DELEGATO
Lorenzo Taggio